

La riservatezza nella società informatizzata

**L'impegno etico a difesa del bene comune
e della coscienza individuale**

Luigi Renna

Professore incaricato di teologia morale dell'Istituto Teologico Pugliese «Regina Apulie» di Molfetta della Facoltà Teologica Pugliese.

Quando nel 1948 George Orwell scriveva *1984*¹, non immaginava che alcuni elementi del suo romanzo anti-utopico, che trovavano già riscontro dal punto di vista politico (nei totalitarismi di ogni colore), si sarebbero realizzati anche grazie alle nuove possibilità della tecnologia. Egli scrive, ad esempio, che nel mondo del Grande Fratello non solo c'è un Ministero della Verità con il compito di cambiare il senso dei concetti, ma anche una Psicopolizia, incaricata di «frugare» con ogni mezzo nelle intenzioni e nelle idealità delle persone. L'uomo della società descritta da Orwell è sotto lo sguardo di un potere totalizzante persino tra le pareti domestiche, e a questo stato di cose, uomini desiderosi di libertà come Winston, il protagonista del romanzo, tentano di fuggire:

«Il teleschermo della stanza di soggiorno si trovava, per caso, in una posizione fuori del comune. Invece che nella parete di fondo, donde avrebbe potuto spaziare per tutta la stanza, era collocato sulla parete più lunga, proprio di fronte alla finestra. A un lato di essa c'era una sorta di rientranza del muro, nella quale se ne stava seduto (...) Sedendo nella rientranza, e tenendosi bene addossato al muro, Winston poteva restarsene al di fuori del campo visivo del teleschermo. Poteva essere udito, s'intende, ma non poteva essere veduto»².

¹ Cf G. ORWELL, *1984*, Mondadori, Milano 1984.

² *Ivi*, 29

Oggi le possibilità di essere conosciuti e controllati non sono affidate al teleschermo del romanzo di Orwell, ma ad una tecnica che si evolve sempre più nell'elettronica, nella telefonia, nell'informatica. I dati personali di cui si può disporre sono sempre più precisi e riguardano non solo le scelte e la vita pubblica e sociale, ma anche molti ambiti della vita privata. Ancora una volta la tecnologia richiede una sua umanizzazione, se si tiene conto del verificarsi sempre più frequente di azioni indebite di investigazione, quali le intercettazioni telefoniche non autorizzate dalla magistratura, o l'uso improprio di dati che sarebbero dovuti servire per finalità meramente giudiziarie o perlomeno autorizzate dall'interessato.

La responsabilità degli individui e della società, davanti a questo nuovo orizzonte di possibilità e ai suoi relativi rischi, viene chiamata in causa per una ridefinizione etica del modo di utilizzare le informazioni che debbono essere coperte da segreto. Perciò ci chiediamo: perché è bene che alcune informazioni rimangano riservate e segrete? Su quali basi meta-etiche si fonda un'etica dell'inviolabilità della *privacy*? Chi è responsabile della conservazione o della pubblicazione dei dati? L'etica di quali professioni ha bisogno di essere maggiorane allertata di fronte a questo problema? Esiste un'etica dell'informazione nella quale il lettore o il fruitore dei mass media devono acquisire una maggiore sensibilità ed uno spiccato senso critico?

Segreto e relazioni interpersonali

La natura e la cultura dell'uomo esigono un atteggiamento di «pudore della conoscenza» di fronte alla dignità e alla complessità della persona. Essa infatti si caratterizza per una soggettività che ha la sua radice nella sua stessa ontologia, e che va tutelata soprattutto in quella che è la dimensione del *privato*. È difficile delimitare il campo della *privacy*, e riteniamo che oggi esso sia divenuto più vasto in ragione delle nuove possibilità tecnologiche³: la maggiore possibilità di esplorare ed oggettivare alcuni aspetti dell'uomo (basti pensare allo *screening* genetico a cui si può sot-

³ «A differenza del diritto alla buona fama, di cui si occupano già da secoli, se pure in un contesto diverso da quello della comunicazione di massa, tutti i testi di morale, il diritto alla *privacy* è di formulazione più recente e può dirsi, paradossalmente, una creazione degli stessi media, almeno nel senso che ne hanno creato la coscienza con la sistematica violazione». G. GATTI, *Etica delle professioni formative*, LDC, Leumann (To) 1996, 135.

toporre un individuo) ci fa conoscere quanto sia esteso il suo *privato*. Una definizione di *privacy* può essere la seguente:

«Che è proprio, che si riferisce a una persona comune, a un singolo e determinato individuo del quale non riguarda la figura, le funzioni, i rapporti sociali e politici; non pubblico»⁴.

La persona *comune* intreccia relazioni interpersonali che non hanno tutte lo stesso grado di *pubblicità*: una relazione familiare e amicale hanno un valore di maggiore intimità rispetto alla relazione professionale o sociale, che porta ad interagire con gli altri in vista di un bene pubblico o del bene comune⁵. Non che la relazione familiare o amicale non abbiano una valenza sociale, ma esse presuppongono una maggiore libertà dell'individuo, che nelle responsabilità *private* si *esercita* a vivere quelle pubbliche. In un capitolo del suo *Manifesto a servizio del personalismo comunitario*, Mounier fa un'apologia della vita privata, liberandola dal sospetto marxista che essa sia la *fortezza* della vita borghese, e confermandone il valore di *tirocinio e preparazione* alla vita collettiva, vale a dire di luogo nel quale l'uomo di riappropria del suo io e dell'autenticità delle relazioni. Egli scrive:

«Per le sue corte vedute, che la espongono al particolare e alla mediocrità, e la trattengono sotto la presa diretta degli egoismi individuali, la vita privata è certo costantemente minacciata dalla intossicazione, così come la vita pubblica è costantemente minacciata dalla dispersione. Essa vale soltanto per la qualità della vita interiore e la vitalità dell'ambiente. Essa non è meno il campo di assaggio della nostra libertà, la zona di prova in cui ogni convinzione, ogni ideologia, ogni pretesa deve attraversare l'esperienza della debolezza e spogliare la menzogna, il vero luogo in cui si forgia, nelle comunità primarie, il senso della responsabilità»⁶.

Mounier non si dimostra ingenuo di fronte a quelle che sono le incon-

⁴ S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana XIV*, UTET, Torino 1988, 403.

⁵ Per bene pubblico intendiamo tutti quei valori che costituiscono il patrimonio di una comunità civile, mentre i beni della comunità sono quei servizi e quelle realtà dei quali tutti usufruiscono per il raggiungimento del bene comune; quest'ultimo rimane sempre una realtà più ampia e trascendente la sommatoria dei beni individuali, in quanto è il bene sociale nel quale si rispecchia il bene morale: «Come l'agire morale del singolo si realizza nel compiere il bene, così l'agire sociale giunge a pienezza realizzando il bene comune. Il bene comune, infatti può essere inteso come la dimensione sociale e comunitaria del bene morale». PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004, n. 164.

⁶ E. MOUNIER, *Manifesto a servizio del personalismo comunitario*, Ecumenica editrice, Bari 1982, 173.

gruenze della vita privata, dei pericoli di egoismo, soggettivismo e parzialità che in essa si possono creare; ma afferma anche che non per questo essa non vada tutelata, proprio perché è *il campo di assaggio della nostra libertà*, il luogo dove l'eticità della persona prova se stessa senza infingimenti. Oseremmo dire che nella vita privata la coscienza trova l'ambiente più idoneo per formarsi ed esprimere con verità se stessa: la persona avrà consapevolezza della sua vita morale quando, dopo il dialogo e il confronto della vita pubblica, tornerà a verificarsi nell'intimità della sua *privacy*. Allo stesso modo si preparerà alla vita sociale nella misura in cui coltiverà la sua responsabilità verso gli altri nella vita privata.

Ma non tutto ciò che appartiene alla vita privata deve temere il confronto perché viene vissuto all'insegna dell'egoismo. Ci sono infatti alcuni aspetti che costituiscono la ricchezza interiore della persona, i suoi valori, il suo rapporto con Dio, che sono tanto più veri quanto più rimangono segreti, perché fanno sì che l'uomo non ceda alla tentazione della vanità e dell'ostentazione: sono gli aspetti della vita che danno qualità all'interiorità (cf Mt 5, 3-4.6). La «vitalità dell'ambiente» a cui si riferisce Mounier, è la *punta dell'iceberg* di una vita privata nella quale l'uomo, solo con se stesso, sceglie il bene nella libertà e resiste al male dell'oggettivazione che può venire dal conformismo o da ogni forma di ideologia.

La vita privata ci appare quindi in tutta la sua ambivalenza: luogo dove la coscienza si forma, custodisce i valori, fa scelte di bene, ma anche luogo nel quale più facilmente la persona può ripiegarsi su se stessa. Alla luce di questa ambivalenza possiamo rileggere la tipologia del segreto, atteggiamento di rispetto e tutela della vita privata, autentico «pudore» da esercitare nei confronti della soggettività del prossimo. La casistica classica distingueva tre categorie di segreto: quello *naturale*, che comprende tutto ciò la cui rivelazione può offendere la giustizia e la carità; il segreto *promesso*, nel quale si è vincolati dalla parola data di non svelare a nessuno una confidenza; il segreto *commesso*, che si riferisce a tutto ciò che è stato comunicato con la condizione espressa o implicita di tacere (è il caso del segreto professionale e del segreto di confessione).⁷ Mentre il secondo e il terzo tipo di segreto, al di là del loro contenuto, nascono in una relazione di fiducia, nella quale si mancherebbe, svelandoli, verso le aspettative di chi si è affidato alla riservatezza dell'altro, una particolare attenzione merita il *segreto naturale*, per la complessità di prospettive che in esso sono contenute. Tale segreto è detto *naturale* in relazione alla na-

tura del suo contenuto e indipendentemente dalla considerazione della persona a cui è stato affidato o che ne viene a conoscenza. Questa ampiezza, o meglio questa densità di contenuto, ci permette di estendere il concetto di segreto *naturale* alla persona nella totalità del suo essere. Haring, nella sua *La Legge di Cristo*, lo definisce «tutto ciò la cui rivelazione offenderebbe *hic et nunc* per la natura stessa della cosa la giustizia e la carità»⁸. L'aggettivo *naturale* non connota quindi *a priori* una serie di contenuti o di notizie riguardanti la persona, ma appare co-esteso a tutto l'uomo. Possiamo perciò intenderlo come riferito a ciò che è proprio della legge naturale della persona: «... essa si riferisce alla natura propria e originale dell'uomo, alla «natura della persona umana», che è la persona stessa nell'unità di anima e di corpo, nell'unità delle sue inclinazioni di ordine sia spirituale che biologico e di tutte le altre caratteristiche specifiche necessarie al perseguimento del suo fine» (VS 50). Ciò che è naturale è quindi autenticamente umano, perché rispetta la dignità della persona. È alla luce del valore della persona, del «perseguimento del suo fine», del giusto rapporto tra libertà e natura che possiamo parlare di un diritto «naturale» al segreto e di un segreto che è naturale, perché è umano. L'oggetto di tale segreto sarà individuato di volta in volta da una decisione guidata dalle virtù della prudenza e della giustizia, in modo tale che si sottoponga a discernimento ciò che è opportuno dire senza ledere i diritti della persona. San Tommaso richiama questo carattere personale del segreto quando sottolinea che il detrattore è detto tale perché «sminuisce la fama di una persona, non perché decurta la verità»⁹. Si può infatti dire la verità facendo del male ad una persona perché non è opportuno dirla o perlomeno non è giusto dirla in quella circostanza. La manualistica ha precisato che anche l'indagine sul segreto *naturale* è un male: «*Secretum huiusmodi non modo nefas est prodere, sed et nefas est explorare et vi vel fraude extorquere. Ex hoc capite, regulariter, illicitum est alienas litteras legere, invito eo ad quem datae sunt, sive eas caute custodit, sive eas amisit*»¹⁰. Haring enumera due *fondamenti del segreto*: il rispetto della verità nella sua origine divina e il rispetto per il mondo interiore proprio e altrui¹¹. Per il primo motivo egli si riferisce a tre brani evangelici – Mt 11, 25; Gv 16, 12, Mt 6, 7 – nei quali la rivelazione della verità ha per soggetto Dio e viene fatta tenendo conto della capacità di accoglienza

⁸ *Ivi.*

⁹ S. TH. II-II q.73 a. 1.

¹⁰ A. PISCETTA - A. GENNARO, *Elementa theologiae moralis ad codicem iuris canonici exacta*, vol. III, SEI, Torino 1936, 222.

¹¹ Cf HARING, *La legge di Cristo*, cit., 614.

⁷ Cf B. HARING, *La legge di Cristo*, III, Morcelliana, Brescia 1963, 616.

dell'uomo. La seconda motivazione è dettata dal timore di suscitare scandalo, dall'impedimento di ogni iniziativa di bene, e dal pericolo che correbbero le intenzioni di fare il bene se fossero tentate di vanità e di ostentazione¹². In queste argomentazioni, come nelle precedenti, il fondamento meta-etico del segreto risiede nella dignità delle persone: la persona di cui si tace un aspetto della vita, ma anche quella che ascolta ed è destinataria dello svelamento di una informazione riservata, della quale potrebbe rimanere scandalizzata. Il fondamento è il bene dell'individuo, ma anche di ciascun individuo, considerato nella capacità di *reagire* al segreto. In definitiva, nella custodia del segreto è necessario tenere presente le leggi della comunicazione della persona, nelle quali sono in gioco le relazioni e le loro scelte di vita. La parola che svela un segreto diventa rivelazione o autorivelazione della persona, provoca ad una risposta, crea o ri-crea una relazione, che dopo la parola comunicata non è più perfettamente identica a quella di prima¹³.

Segreto e dignità della coscienza

Il segreto naturale e la vita privata possono suscitare scandalo perché nascondono il male morale e il peccato. Quando attraverso una indagine si entra nella vita privata della persona e si scopre che essa, ad esempio, ha diffuso notizie false sul mercato, macchiandosi del reato di aggraviaggio, ci si trova davanti ad una situazione che per il bene comune di una comunità o addirittura internazionale, è opportuno che sia punita o fermata. Prima di giungere tuttavia ad una certezza del fatto, ci sarà un segreto istruttorio che tutelerà sia la persona inquisita, sia l'inquirente, che in questo modo verrà messo in condizione di agire con la massima prudenza. In situazioni in cui l'incolumità delle persone è particolarmente in pericolo, come in caso di guerra o di azioni terroristiche, e si saranno assunte delle notizie riservate delicate, ci saranno delle misure più urgenti di intervento, motivate dalla legittima difesa. Quando invece la rete della ricerca giudiziaria si imbatte in fatti, giudizi personali, opzioni politiche che la persona ha ritenuto di dover confidare in una maniera amichevole e confidenziale, o sulla quale avrà chiesto un consiglio riservato, si entra in un ambito molto più delicato sul quale sarà necessario fare un'opera di

¹² Cf *ivi*, 615.

¹³ È la teoria del linguaggio di Bühler e Rudder, citata in C. ROCCHETTA, *Il sacramento della coppia. Saggio di teologia del matrimonio cristiano*, Dehoniane, Bologna 2000, 114.

cernita e di discernimento. La *Dichiarazione universale dei Diritti umani*, afferma all'articolo 12 che:

«Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nelle sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».

Inoltre negli articoli 18 e 19 della stessa *Dichiarazione* sono espresse più chiaramente le motivazioni di tale tutela, allorché si ribadisce rispettivamente la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, e quella di opinione ed espressione. Con la legge del 31-12-1996 veniva istituita in Italia l'autorità del *Garante della privacy*, con il compito di difendere il cittadino davanti ad ogni illecita azione invasiva del privato; nell'art. 4 del Titolo I del *Codice Privacy* si introduceva il concetto di *dati sensibili*, quei dati

«idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opzioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»¹⁴.

Il concetto di *dati sensibili*, potrebbe per analogia accostarsi a quello di *segreto naturale* e potremmo dire che esso può variare da società a società, e che va sottoposto sempre al discernimento della persona e del legislatore. Ma per precisare ulteriormente che la tutela del segreto è un diritto inalienabile, ci sembra opportuno ritornare a riflettere sulla coscienza individuale e su come essa agisce:

«È proprio nella sua coscienza che si radica la dignità della persona umana. In base alla sua coscienza l'uomo abbraccia questa responsabilità e conseguentemente determina la moralità – il merito oppure il demerito – delle sue azioni. E sempre in base alla sua coscienza l'uomo va tutelato contro qualsiasi tentativo di socializzare oppure egemonizzare le sue scelte»¹⁵.

La coscienza può anche essere responsabile di un'azione negativa, con conseguenze sulla persona stessa e sugli altri. Anche in questo caso l'individuo ha diritto al rispetto e al segreto. Una condizione particolarmente illuminante in proposito appare quella della cosiddetta *coscienza*

¹⁴ Cf *Codice privacy*, Tit. I, art. 4, in www.garanteprivacy.it.

¹⁵ K. DEMMER, *Christi vestigia sequentes. Appunti di teologia morale fondamentale*, PUG, Roma 1991, 205.

erronea: ci sembra questo un aspetto da chiarire nel momento in cui si deve fare cernita (non appaia troppo banale l'espressione, ma si tratta proprio di prendere solo ciò che serve all'inquirente o al giornalista) e discernimento sui giudizi e sulle scelte morali del singolo, quelle notorie o rese pubbliche, e ancor più quelle che per diverse ragioni rimangono nell'*hortus conclusus* della vita privata. In entrambi i casi ci troviamo davanti a decisioni che hanno avuto una loro genesi nella coscienza dell'individuo, che ha un proprio bagaglio culturale e formativo, in un itinerario condizionato dall'ignoranza di alcuni elementi necessari per far conoscere tutto il bene che è in gioco. San Tommaso d'Aquino distingue, attingendo ad Aristotele, il *judicium de operatione actus* dal *judicium de actu operando vel operato*¹⁶, dicendo che il primo giudizio è formale, mentre il secondo è materiale, perché si riferisce all'azione concreta da compiere o già compiuta. Tale azione, alla persona che la compie, sembra la migliore che si possa fare, in virtù di quel giudizio formale, nel quale il soggetto è convinto di scegliere il bene: la conseguenza è che commette un male, o meglio fa il bene secondo le sue possibilità, anche se non si macchia di una colpa. San Tommaso, a proposito dice ancora:

«Se c'è un errore che causa un atto involontario, proveniente dalla ignoranza di qualche circostanza senza negligenza alcuna, allora tale errore della ragione o della coscienza lo scusa, poiché la volontà che concorda con una ragione errante non è cattiva»¹⁷.

Il legame che si viene a creare tra la coscienza della persona e il male commesso può essere accidentale, perché la persona credeva di scegliere il bene. Sarebbe da aggiungere che oltre all'ignoranza del bene e delle situazioni, ci possono essere degli ambiti, come quello della vita privata, in cui si è maggiormente esposti al rischio di errare, perché ad esempio si può non avvertire tutta la responsabilità da avere nei confronti degli altri, e quindi l'egoismo e la parzialità possono trovare terreno più fecondo. Si avrebbe in questo caso un indebolimento dell'apertura all'alterità, un allentamento della responsabilità nei confronti del bene comune. Tale situazione ci deve far riflettere sulla necessità non solo di formare la propria coscienza alla conoscenza della verità morale, ma anche al modo giusto di fare discernimento: per avere una coscienza matura non basta conoscere i valori morali, ma occorre saperli mediare con i beni umani. È soprattutto il «come» della mediazione che tante volte è fallace, quando ad esempio non si ha davanti a sé il «volto» dell'altro, o si dimentica che

ogni azione morale ha una sua valenza intersoggettiva e che anche il peccato individuale ha una sua portata sociale¹⁸. Il credente dovrà tener presente anche che nell'intimo della coscienza egli si trova «solo con Dio» (GS 16) e che il privato è uno spazio di responsabilità primario, nel quale è chiamato a compiere delle scelte morali particolarmente disinteressate ed autentiche (cf Mt 6, 4.6).

La *Veritatis splendor* (d'ora in poi VS), ai nn. 62-63, ribadisce la validità della dottrina sulla coscienza erronea, richiamando il testo di GS 16 allorquando afferma:

«Succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo essa perda la sua dignità. Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine al peccato».

L'enciclica di Giovanni Paolo II ribadisce anche la responsabilità di ciascuno nel formare la propria coscienza e nel sottrarla alla cecità spirituale (cf VS 63). Si sottolinea così che la coscienza vive in pienezza la sua vocazione quando è conforme alla verità morale, ma non si dimentica che, anche se non cessa di essere tale «Il male commesso a causa di una ignoranza invincibile, o di un errore di giudizio non colpevole, può non essere imputabile alla persona che lo compie» (VS 63).

In definitiva, la persona nella sua vita privata conserva una sua inviolabilità che affonda le sue radici nella dignità della sua coscienza, e anche il male morale o l'errore di giudizio, in un deficit di conoscenza o in circostanze che possano favorire o indebolire la tensione verso il bene, vanno considerati per valutare la gravità dell'atto. Sia che possa essere consapevole del male commesso, sia che ne abbia chiare le cause e sia pienamente responsabile, sia che si trovi in uno stato di coscienza erronea, la persona esige il rispetto dei propri segreti naturali, tranne che in alcuni casi eccezionali.

Le eccezioni al segreto sulla vita privata e l'etica professionale

Le eccezioni che portano alla rivelazione di un segreto vanno considerate valutando le conseguenze dello svelamento di una determinata verità sul bene comune e sulla persona interessata. Ci possono essere verità per-

¹⁶ Cf *In Ethica* V, 1, 13.

¹⁷ S. TH. I-II, q. 19, a. 6.

¹⁸ «Parlare di peccato sociale vuol dire, anzitutto riconoscere che in virtù di una solidarietà umana tanto misteriosa e impercettibile quanto reale e concreta, il peccato di ciascuno si ripercuote in qualche modo sugli altri» GIOVANNI PAOLO II, *Reconciliatio et poenitentia* n. 16.

sonali, affidate al segreto *commesso* o *promesso*, che fanno sentire il peso della responsabilità nei confronti di tutti e della loro incolumità. Il detentore di un segreto è in possesso di una informazione che va finalizzata esclusivamente per quei fini per i quali si è investigato o se ne è venuti a conoscenza (per esempio giuridici): è questo il senso del segreto professionale. Nel segreto professionale il soggetto si affida al professionista, instaura un patto fiduciario perché da lui vuole un aiuto per risolvere un determinato problema (ad esempio di salute, per la professione medica)¹⁹. A questo tipo di segreto appartiene il segreto confessionale, che obbliga gravemente in coscienza il confessore e non può mai essere rivelato²⁰. Mentre il sigillo della confessione tutela il sacramento e la buona fama del penitente, il segreto professionale tutela il professionista, la categoria, la società e infine l'individuo. Considerare tale tutela come ultimo in ordine di importanza, significa riconoscere che ci sono dei motivi, di natura sociale, sempre molto gravi, per cui il segreto professionale non è assoluto²¹.

Il professionista è chiamato a discernere nella relazione personale ciò che è proprio della sua professione, e ciò che da essa esorbita ed è più ampio, pena la oggettivazione dell'altro. Le conseguenze di una rivelazione indiscriminata, che travalica i limiti del proprio ufficio, sarebbero non solo una grave mancanza di giustizia e di carità verso la persona interessata, ma anche nei confronti del destinatario del segreto, che potrebbe essere impreparato a riceverlo. Entrambi poi potrebbero perdere fiducia nella professione stessa e nella società. Il professionista che rivela un segreto educa o diseduca non solo una persona, ma un'intera società, soprattutto se il suo mestiere è quello di giornalista o di operatore nel campo della giustizia. I *dati sensibili* vanno quindi trattati non in una maniera giustizialista o demagogica, ma nel rispetto della legge e del bene comune, perché il professionista che ne è depositario, è garante della democrazia: «importa alla società che questi confidenti necessari siano tenuti al silenzio»²². Le professioni coinvolte maggiormente in questo impegno sono quella medica e infermieristica, quella giudiziaria, quella bancaria, quella giornalistica, ma anche gli operatori di telefonia ed informatica, che molte volte sono a contatto con le altre professioni maggiormente tenute ad un segreto professionale rigoroso. In questo caso comprendiamo

¹⁹ Cf R. GERARDI, *Il segreto professionale. Una questione di etica e non di «etichetta»*, in *Etica per le professioni*, 2004/2, 26

²⁰ Cf *Codex juris canonici auctoritate Joannis Pauli II promulgatus*, can. 983

²¹ Cf GERARDI, *Il segreto professionale*, cit., 32.

²² *Ivi*, 32.

che il segreto non è solo una questione giuridica, ma riguarda profondamente la coscienza e l'etica personale dell'individuo. I numerosi codici deontologici, soprattutto dei giornalisti, hanno bisogno di essere supportati da un'etica personale, nella quale sia possibile scorgere il senso del volto *dell'altro*. Il direttore del *New York Times*, Abe Rosenthal, al termine della sua carriera, nel congedarsi dai suoi giornalisti, diceva:

«Quando finisci un articolo, sostituisci il tuo nome a quello del protagonista. Se ti dici, beh, mi fa apparire miserabile, farà piangere mia moglie, ma non ci sono insinuazioni, dichiarazioni cattive di anonimi, né schiaffi dati per il piacere di darne; ci sono notizie, non pettegolezzi, e come giornalista so che chi l'ha scritto è stato imparziale; se è così, consegna il tuo articolo alla redazione. Altrimenti prova di nuovo: noi non vogliamo essere i tuoi controllori»²³.

Sostituire il proprio nome a quello dell'altro, può valere per ogni professione, e porta a distinguere ciò che è necessario svelare per il bene degli altri, da ciò che l'altro ha detto e fatto nella sua vita privata, se riguarda opinioni religiose e politiche che sono strettamente personali, e che ciascuno ha diritto ad avere e coltivare. L'autoregolamentazione, al di là della deontologia professionale, rimane il grande esercizio di una coscienza che *si affina, cresce, diventa sensibile*.

Lo Stato ha una responsabilità particolare, che agisce come da *arbitro* tra il custode del segreto professionale e la persona interessata, e per questo può agire per legittima difesa nei confronti di quelle notizie riservate che possano nuocere al singolo e alla collettività:

«Lo Stato ha il diritto, per evitare pericoli gravi (come in tempo di guerra), di limitare il segreto epistolare. Ma nella censura epistolare non può far uso alcuno dei segreti conosciuti, se non lo esiga rigorosamente il bene comune»²⁴.

È lo Stato che pone dei vincoli legali al segreto professionale, o può toglierli. Il segreto bancario, ad esempio, può legittimamente essere limitato dallo Stato, non solo in presenza di attività criminali, ma anche se si è presenti di fronte a crimini più leggeri. Tommaso raccomanda di «non impegnarsi a qualsiasi segreto contro il bene comune»²⁵, perché poi si dovrà rivelarlo, preferendo il bene comune al bene privato. Anche davanti a questa esigenza di *legittima difesa* tutelata dallo Stato, la riserva-

²³ Cit. in F. JORI, *Etica e informazione. Non basta trasmettere notizie*, in «Etica per le professioni» 7, 2006, 1, 24.

²⁴ HARING, *La legge di Cristo*, cit., 617.

²⁵ Cf S. TH. II-II q. 68 a. 1.

tezza sulla persona va salvaguardata il più possibile e mai sacrificata per motivi che non siano gravissimi.

Conclusione: l'etica del cittadino davanti al segreto professionale

Ci si sofferma fin troppo sull'etica professionale, puntando giustamente il dito sui casi in cui essa scende a compromessi per interessi economici e politici. Sarebbe giusto parlare però anche dell'etica del cittadino, che nell'approccio al tema del segreto e della riservatezza sui *dati sensibili* dovrebbe avere un atteggiamento maturo. Il giornalista, ad esempio, giustifica i suoi *scoop* scandalistici affermando che sono motivati dalla sete di notizie scabrose e sensazionali presente nell'opinione pubblica generale. Naturalmente, davanti a tale approccio all'informazione, l'etica del giornalista e la sua deontologia devono mettersi in ascolto della verità e devono rimanere prudenti nella pubblicazione di avvenimenti particolarmente scandalosi, e non lasciarsi prendere da una facile notorietà o dalla sete del guadagno. Ma anche il lettore o il fruitore dei *media* devono porsi in un atteggiamento di rispetto davanti alle violazioni della riservatezza, chiedendosi se sono legittime ed autorizzate, ed esercitare quindi un senso di responsabilità sia nelle loro aspettative nei confronti dei *media*, sia nella capacità di giudizio critico nel vagliare le notizie. Davanti alle informazioni che ogni giorno vengono trasmesse in gran numero e su varie fonti di comunicazioni di massa, la persona non può dimenticare che vive già la responsabilità della partecipazione alla vita socio-politica: si partecipa non solo quando si interviene in un dibattito e in scelte pubbliche, ma anche quando si manifestano delle aspettative nei confronti della società e della politica. Il *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa* richiamando la vastità di ambiti nei quali si esercita la partecipazione, fa riferimento anche all'informazione, e sottolinea che

«... è necessaria inoltre una forte tensione morale, affinché la gestione della vita pubblica sia il frutto della corresponsabilità di ognuno nei confronti del bene comune»²⁶.

La tensione morale del cittadino si aspetta che i *media* lo aiutino a vivere questa responsabilità in un clima di rispetto anche di colui che non condivide le sue idee politiche. Se egli coltivasse il suo impegno sociale su basi di compromesso con l'illegalità, entrando indebitamente nella vita

²⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004, n. 189.

privata degli altri, *taglierebbe il ramo su cui è seduto*, quello di una fiducia nella società, nelle istituzioni, nella legalità, autentica garanzia di ogni forma di partecipazione. Non sarà sulla base delle intercettazioni, dei tradimenti dei segreti professionali di inquirenti e giornalisti, che potrà impostarsi un dialogo politico leale, aperto al confronto e alla verifica, ma al contrario in un clima di legalità. Il cittadino sarà chiamato quindi a rispettare le competenze e le professionalità, senza chiedere che esse per motivi politici o di parte mettano a rischio la libertà e la democrazia. Facendo intravedere i rischi della manipolazione dell'informazione, il *Direttorio sulle comunicazioni sociali della Cei*, scrive:

«La diffusione e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale sembra via via accorciare la distanza tra uomini e comunità. Ma anche innescare nuovi processi di ingiustizia sociale e culturale. Va nuovamente ribadito che l'unico orizzonte accettabile è quello del bene comune, sicché il possesso, l'accesso e la cultura promossa attraverso i media non possono che ispirarsi al valore umano della giustizia»²⁷.

La tutela della riservatezza della persona risiede nella maniera in cui ognuno guarda all'altro nella prospettiva della virtù della giustizia, che

«dal punto di vista soggettivo si traduce nell'atteggiamento determinato dalla volontà di riconoscere riservatezza e della *privacy*, prima di riguardare la deontologia delle professioni, interessano l'altro come persona, mentre dal punto di vista oggettivo, essa costituisce il criterio determinante della moralità nell'ambito inter-soggettivo e sociale»²⁸.

La riservatezza nei confronti della vita privata, nella società informatizzata, è dunque un ambito in cui la sensibilità etica dell'individuo, come cittadino o come persona impegnata in una professione, è chiamata notevolmente in causa. Le inedite possibilità di conoscenza dei cosiddetti «dati sensibili» vengono umanizzate nella misura in cui si comprende che la vita privata della persona è un bene sociale, che crea un clima idoneo allo sviluppo del bene comune, della giustizia, della democrazia. Alla base di ogni deontologia c'è quindi *un'etica del volto* dell'altro, che va assunta costantemente e che illumina le esigenze di chi informa, di chi riceve l'informazione, di chi, al di là delle notizie che si danno sul suo conto, rimane un soggetto con una sua dignità indisponibile.

²⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004, n. 91

²⁸ *Compendio*, n. 201